

Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche

- Art. 1 Personalità giuridica
- Art. 2 Scopi istituzionali
- Art. 3 Missione e obiettivi
- Art. 4 Principi di organizzazione
- Art. 5 Organi
- Art. 6 Presidente
- Art. 7 Consiglio di amministrazione
- Art. 8 Consiglio scientifico
- Art. 9 Collegio dei revisori dei conti
- Art. 10 Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV)
- Art. 11 Direttore generale
- Art. 12 Incompatibilità e indennità di carica
- Art. 13 Dipartimenti
- Art. 14 Consiglio dei direttori di dipartimento
- Art. 15 Istituti
- Art. 16 Aree territoriali di ricerca
- Art. 17 Amministrazione centrale
- Art. 18 Programmazione delle attività
- Art. 19 Strumenti
- Art. 20 Disposizioni finali

Articolo 1
(Personalità giuridica)

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel seguito Ministro, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

2. Il CNR si dota di un ordinamento autonomo in conformità con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nel seguito decreto di riordino, con il decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, con l'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, con il codice civile.

Articolo 2
(Scopi istituzionali)

1. Il CNR, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese.

Articolo 3
(Missione e obiettivi)

1. In coerenza con gli atti di indirizzo e con le direttive adottati con decreto del Ministro, il CNR:

a) collabora con le università e con gli altri enti di ricerca per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la condivisione di infrastrutture;

b) collabora con le regioni e le autonomie locali, al fine di favorire lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;

- c) contribuisce alla valorizzazione ed alla utilizzazione dei risultati della ricerca;
- d) contribuisce alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell'innovazione;
- e) contribuisce all'analisi della congiuntura scientifica nazionale ed internazionale e delle prospettive di sviluppo;
- f) propone e, anche su affidamento del Governo, coordina e svolge progetti strategici di ricerca di interesse nazionale in collaborazione con università e imprese, tenendo conto delle esigenze delle regioni in materia di ricerca ed innovazione;
- g) dà supporto alle istituzioni internazionali, dell'Unione europea, nazionali e regionali nella valutazione e nel monitoraggio dei programmi scientifici;
- h) contribuisce alla diffusione della conoscenza nella società;
- i) sostiene nuove idee progettuali e nuovi settori emergenti attraverso iniziative di eccellenza;
- l) promuove la formazione e la crescita scientifica dei ricercatori attraverso borse di studio e assegni di ricerca; promuove inoltre sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
- m) fornisce attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche nonché servizi a terzi in regime di diritto privato;
- n) può promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento insieme ad investitori pubblici e privati ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 16 del decreto di riordino.

Articolo 4

(Principi di organizzazione)

1. Il CNR:

- a) definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico,

competenze e responsabilità gestionali, nonché funzioni valutative e di controllo;

b) promuove il merito scientifico e tecnologico nonché l'individuazione e applicazione delle migliori pratiche amministrative;

c) adotta misure organizzative volte a tutelare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, applica norme anti-discriminatorie e promuove le pari opportunità;

d) adotta misure per la mobilità dei dipendenti tra gli enti di ricerca, le università italiane e straniere, le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, anche al fine di ottenere azioni di trasferimento di competenze ed esperienze tra pubblico e privato;

e) limita ad un periodo complessivo non superiore a sei anni, anche non continuativi, i rapporti a tempo determinato con la stessa persona, siano essi di lavoro, di collaborazione e di formazione, ivi compresi gli assegni di ricerca e le borse di studio. Sono esclusi i rapporti di associazione e altre forme di collaborazione non onerose;

f) adotta procedure di *tenure track* per il reclutamento nella carriera di ricercatore secondo criteri di eccellenza scientifica, disciplinate dal regolamento del personale;

g) si dota di strutture organizzative atte a promuovere la collaborazione con le università, le regioni, e le istituzioni nazionali e internazionali di ricerca in particolare nello spazio europeo della ricerca;

h) si dota di strutture organizzative volte a promuovere in maniera economicamente efficace il trasferimento dei risultati della ricerca al mondo produttivo, la diffusione delle conoscenze scientifiche e la promozione dell'immagine dell'ente.

Articolo 5 (*Organi*)

1. Sono Organi del CNR:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Consiglio scientifico;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 6 (*Presidente*)

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, è responsabile delle relazioni istituzionali, vigila e sovrintende il corretto svolgimento delle attività dell'ente. Il presidente:
 - a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico, stabilendone l'ordine del giorno;
 - b) conferisce l'incarico ai direttori dei dipartimenti ed ai direttori di istituto previamente deliberati dal consiglio di amministrazione;
 - c) convoca e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno.
2. In caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.
3. Il presidente è scelto tra persone di alto profilo scientifico e competenze tecnico-organizzative con le procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
4. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

Articolo 7 (*Consiglio di amministrazione*)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-

scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui

[favorevoli 4 – contrari 4 , astenuti 3]

due, tra cui il presidente, nominati dal Ministro, uno nominato dal Ministro su una terna designata dalla Conferenza dei rettori; uno nominato dal Ministro su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; uno nominato dal Ministro su designazione della Confindustria.

[favorevoli 4 – contrari 4 , astenuti 3]

due, tra cui il presidente, nominati dal Ministro, uno nominato dal Ministro su designazione della comunità scientifica di riferimento; uno nominato dal Ministro su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; uno nominato dal Ministro su designazione della Confindustria.

[A SEGUITO DELLA MANCATA APPROVAZIONE DEL COMMA 1 IL COMMA 2 NON E' STATO POSTO IN VOTAZIONE].

2. In coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, il componente espressione della comunità scientifica è eletto dai ricercatori del CNR , secondo procedure fissate dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

3. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente, approva gli atti di carattere generale o fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione. In particolare su proposta del presidente:

- a) delibera le linee guida per l'elaborazione del piano triennale di attività;
- b) delibera il documento di visione strategica decennale e il piano triennale di attività, ivi incluso il fabbisogno del personale, sentito il consiglio scientifico;
- c) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali e le relative relazioni;
- d) delibera a maggioranza assoluta lo statuto, i regolamenti dell'ente e le loro modificazioni;
- e) elegge il vice presidente tra i propri componenti;
- f) nomina il direttore generale;
- g) nomina il consiglio scientifico, i direttori di dipartimento, i direttori di istituto, definisce le macro-aree tematiche di ricerca e approva la costituzione dei dipartimenti e degli istituti;
- h) esprime parere vincolante sulla validità curriculare dei soggetti proposti per il conferimento di incarichi di direzione degli uffici dell'amministrazione;
- i) definisce gli obiettivi annuali del direttore generale e dei direttori di dipartimento;
- l) affida ai dipartimenti i compiti di ricerca interdipartimentali;
- m) verifica periodicamente i risultati dell'attività dell'ente;
- n) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale tra i dipartimenti, tenendo conto delle proposte da essi formulate, assicurando prioritariamente il cofinanziamento dei progetti finanziati dall'Unione europea, da università e da imprese, nonché riservando una quota non inferiore al 2 per cento ai dottorati di ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l);
- o) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e approva i progetti strategici di interesse nazionale di cui all'articolo 3 comma 1 lettera f), sentito il consiglio scientifico;

p) delibera criteri e modalità per lo svolgimento delle attività di accreditamento certificazione, e prova; per la collaborazione nel settore della normativa tecnica con enti e istituzioni nazionali, stranieri, e internazionali; per le attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera m);

q) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.

4. Il consiglio di amministrazione può essere convocato su richiesta di almeno tre componenti. Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

5. E' possibile partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione tramite videoconferenza.

6. Il consiglio di amministrazione detta ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento con atto interno.

Art. 8

(Consiglio scientifico)

1. Il consiglio scientifico svolge funzioni propositive di visione strategica nonché funzioni consultive in materia di programmazione.

2. Il consiglio scientifico è formato da dieci componenti scelti tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con professionalità ed esperienza rappresentative delle macro aree di ricerca del CNR di cui: due provenienti dalla comunità scientifica del CNR, i restanti provenienti dalla comunità scientifica ed economica nazionale, europea e internazionale.

3. L'individuazione dei componenti provenienti dal CNR e dalla comunità scientifica ed economica nazionale, europea e internazionale è effettuata attraverso una rosa di candidati non inferiore a venti, espressi da un comitato di selezione composto da cinque esperti nominati dal consiglio di amministrazione su indicazione di primarie istituzioni di ricerca di livello

internazionale, e di primarie associazioni di categoria del mondo imprenditoriale ed economico.

4. Il Presidente del CNR presiede, convoca e determina l'ordine del giorno del consiglio scientifico.

5. Il consiglio scientifico:

a) esprime parere sul documento decennale di visione strategica, sul piano triennale, sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo annuali;

b) esprime parere sui progetti strategici di interesse nazionale, anche avvalendosi di *peer review* internazionali;

c) su richiesta del Presidente realizza analisi e approfondimenti funzionali alla elaborazione del documento di visione strategica decennale.

Articolo 9

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I revisori dei conti assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti, iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il componente effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Possono essere nominati componenti del collegio dei revisori dei conti magistrati appartenenti al ruolo della Corte dei conti.

Articolo 10

(Organismo Indipendente di valutazione delle prestazioni - OIV)

1. Secondo le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente, istituisce l'Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV) in forma collegiale.
2. Presso il predetto organismo, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
3. Il predetto organismo svolge le funzioni di valutazione interna previste dal regolamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, avvalendosi delle competenze specifiche interne all'ente ed eventualmente di esperti esterni che operano a titolo gratuito.
4. Il predetto organismo svolge altresì le funzioni di Autorità di *audit* adeguandosi agli *standard* internazionali utilizzati dall'Unione europea.
5. Le funzioni di Autorità di *audit* saranno svolte secondo gli standard dell'*International Professional Practices Framework* (IPPF), in quanto compatibili.

Articolo 11

(Direttore generale)

1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e l'attuazione dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura centrale ed i servizi generali dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale:

- a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
- b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
- c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
- d) individua e conferisce l'incarico ai responsabili degli uffici di livello generale, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione sulla validità dei loro curricula.

2. Il direttore generale è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente.

Articolo 12

(Incompatibilità e indennità di carica)

1. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipino a programmi di ricerca nei quali è presente il CNR.

2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

3. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le indennità di carica del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Ulteriori disposizioni in materia di incompatibilità, procedure e modalità applicative possono essere disciplinate nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

Articolo 13

(Dipartimenti)

1. Le attività del CNR si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica, di seguito "macro aree", definite dal consiglio di amministrazione in relazione alla missione e agli obiettivi di ricerca individuati dal Ministro.

2. Il dipartimento è la struttura organizzativa di ciascuna delle macro-aree con compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza. Ai dipartimenti afferiscono istituti, raggruppati secondo competenze e priorità strategiche. I dipartimenti svolgono un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle rispettive comunità scientifiche anche in ambito nazionale.

3. I dipartimenti sono costituiti, trasformati o soppressi, dal consiglio di amministrazione, previa istruttoria che tenga conto dello sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito internazionale, europeo e nazionale, acquisito il parere del consiglio scientifico. Le relative deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro.

4. I dipartimenti, sulla base degli indirizzi ricevuti dal consiglio di amministrazione:

- a) sottopongono al consiglio di amministrazione gli elementi del piano triennale di attività del dipartimento e degli istituti ad esso afferenti, incluse le risorse necessarie, unitamente al parere del consiglio scientifico di dipartimento;
- b) coordinano le attività degli istituti ad essi afferenti;
- c) affidano agli istituti ad essi afferenti la realizzazione di programmi e progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse;

- d) vigilano sulla coerenza con la programmazione dell'ente delle attività di ricerca realizzate con fondi acquisiti autonomamente dagli istituti;
- e) propongono al consiglio di amministrazione progetti strategici a livello nazionale, europeo e internazionale, e l'integrazione con il territorio, le università e le imprese;
- f) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di formazione e sviluppo professionale di ricercatori, tecnologi e personale tecnico;
- g) promuovono le relazioni nazionali ed internazionali, relative alle proprie macro aree, nell'ambito del piano di attività nel quadro delle azioni coordinate dalle strutture organizzative previste dall'articolo 4 comma 1 lettera g);
- h) promuovono la valorizzazione dei risultati della ricerca e la tutela delle attività brevettuali, nel quadro delle azioni coordinate dalle strutture organizzative previste dall'articolo 4, comma 1, lettera h);
- i) verificano i risultati dell'attività di ricerca degli istituti in attuazione dei programmi di ricerca da loro svolti;
- l) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta;
- m) possono proporre la costituzione o la partecipazione a fondazioni, consorzi o società con soggetti pubblici o privati italiani e stranieri.

5. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura tecnico amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

6. L'incarico di direzione di dipartimento è attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale, sulla base di apposite procedure di valutazione comparativa definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

7. Presso ciascun dipartimento è costituito un consiglio scientifico di dipartimento, convocato e presieduto dal direttore del

dipartimento che ne determina l'ordine del giorno. Il consiglio scientifico di dipartimento esprime parere obbligatorio sugli elementi di competenza del piano triennale di attività del dipartimento e degli istituti ad esso afferenti, sulle risorse ad essi affidate e sulla verifica dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi.

8. Il consiglio scientifico di dipartimento è composto da non più di otto membri, di cui non più di due interni, scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di comprovata esperienza e professionalità appartenenti alla comunità scientifica ed economica di riferimento, con modalità stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

9. Il consiglio scientifico di dipartimento è nominato dal presidente previa delibera del consiglio di amministrazione.

Articolo 14

(Consiglio dei direttori di dipartimento)

1. Il consiglio dei direttori di dipartimento, costituito dal presidente dell'ente che lo presiede, dal direttore generale e dai direttori dei dipartimenti, ha il compito di facilitare la gestione e l'indirizzo unitario delle attività dell'ente, supportando il consiglio di amministrazione. Il consiglio dei direttori di dipartimento:

- a) esprime un parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sulla proposta complessiva del piano triennale, sul bilancio preventivo e conto consuntivo annuali dell'ente;
- b) assicura le necessarie sinergie interdipartimentali.

Articolo 15

(Istituti)

1. Gli istituti sono unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'ente. Essi hanno autonomia scientifica nel quadro della programmazione dell'ente, nonché autonomia

finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

2. Ciascun istituto, la cui dislocazione sul territorio e articolazione organizzativa sono definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento, afferisce ad un dipartimento. Gli istituti sono costituiti, trasformati o soppressi, dal consiglio di amministrazione, previa istruttoria del dipartimento che tenga conto della necessità di una dimensione adeguata alle esigenze scientifiche, dello sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito internazionale, europeo e nazionale, acquisito il parere del consiglio scientifico.

3. Gli istituti:

a) contribuiscono al piano triennale nelle materie di competenza, indicando le risorse, comprese quelle acquisibili autonomamente, necessarie per realizzare i programmi di ricerca;

b) gestiscono programmi e progetti di ricerca nei limiti delle risorse loro assegnate ovvero acquisite autonomamente, intrattenendo le relative relazioni anche a livello internazionale;

c) possono partecipare a progetti di ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello di afferenza;

d) predispongono un piano di sviluppo delle competenze e della strumentazione in linea con lo stato dell'arte nella ricerca e con le indicazioni del documento di visione strategica;

e) elaborano una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta da trasmettere al dipartimento cui afferiscono.

4. Il direttore dell'istituto è responsabile dell'attività dell'istituto stesso. È nominato dal consiglio di amministrazione tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di apposite procedure di valutazione comparativa definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli istituti, il cui incarico è a tempo pieno, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Articolo 16

(Aree territoriali di ricerca)

1. Il CNR promuove la concentrazione di istituti in aree territoriali di ricerca anche con lo scopo di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e forme di sinergia e condivisione con i diversi attori del sistema delle autonomie locali e delle imprese.
2. Le aree territoriali di ricerca sono istituite con delibera del consiglio di amministrazione, sentiti il consiglio dei direttori di dipartimento e gli istituti interessati, con modalità e organizzazione stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

Articolo 17

(Amministrazione centrale)

1. L'amministrazione centrale ha funzioni di supporto alla rete scientifica. Provvede ai servizi generali del CNR di natura amministrativa e tecnologica, ne assicura il decentramento e l'efficienza e adotta soluzioni operative e organizzative per l'ottimizzazione della spesa.
2. L'amministrazione centrale è diretta dal direttore generale ed è organizzata in un massimo di tre direzioni centrali di livello generale, di cui una per i servizi tecnologici, e in uffici dirigenziali di livello non generale, in numero non superiore a sedici, individuati secondo le modalità fissate dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

Articolo 18

(Programmazione delle attività)

1. Il CNR opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente e di un documento di visione strategica decennale.

2. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in conformità alle linee guida enunciate nel programma nazionale per la ricerca. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

3. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti sono adottati dal consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del consiglio scientifico, e approvati dal Ministro.

4. Il documento decennale di visione strategica è approvato dal consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del consiglio scientifico. Esso definisce il posizionamento strategico del CNR e i programmi a lungo termine inquadrando le attività di ricerca nella prospettiva nazionale, europea ed internazionale.

5. Il documento di visione strategica decennale deve prevedere tendenzialmente che la spesa complessiva per il personale a tempo indeterminato non superi il 70 per cento della quota di trasferimenti statali attribuita al CNR a valere sul fondo di finanziamento ordinario.

Articolo 19 (Strumenti)

1. Il CNR per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con

apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;

c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;

d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

2. Il CNR riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti.

Articolo 20

(Disposizioni finali)

1. Il CNR è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n.20 e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

2. Con le procedure previste dal decreto di riordino e dal presente statuto sono adottate modifiche e integrazioni al presente statuto nonché regolamenti che disciplinano specifiche materie.

3. Per quanto non previsto o regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127.